

LIBRO IV.

NOZIONI FONDAMENTALI

SOPRA

LE PRINCIPALI MATERIE PROPRIE A QUESTE ISTITUZIONI.

CAPO I. (1)

Civica economia.

SEZIONE I.

Primi elementi di fatto di tutta l'Economia.

§ 1513. C. Soddisfare ai bisogni ed ai piaceri della vita: ecco il fine generale di fatto e di diritto della privata e pubblica economia (2).

La legge dei beni e dei mali reali non istà in balia dell'uomo. Creare i mezzi di soddisfazione e i rapporti dell'utilità non dipende dall'uomo. Impossessarsi di questi mezzi, sviluppare l'attività loro benefica mediante l'umana industria, applicarli ai bisogni, ecco ciò ch'è in podestà dell'uomo.

I materiali sono della natura; la preparazione di alcuni per renderli utili, il commercio e la consumazione sono opera dell'uomo. Se le cose sono utili in quanto sono atte a produrre un piacere o ad evitare un dolore, a procurare un bene o ad allontanare un male, a recare un vantaggio o a riparare un danno; egli ne seguirà che l'utilità delle cose sarà l'opera o della natura sola, o della natura aiutata dall'arte.

Le fonti dalle quali la società trae i materiali che servono a soddisfare ai bisogni ed ai piaceri della vita, sono la caccia, la pesca, la pastorizia, l'agricoltura, la metallurgia. Nell'amministrazione pubblica del Regno queste fonti non furono dimenticate, ed esistono regolamenti per la loro conservazione e miglioramento, salvi i rapporti di giustizia ed utilità.

§ 1514. CL. Volendo noi accennare alcune nozioni eminenti, le quali debbono servire alla giurisprudenza ed all'amministrazione pubblica eco-

(1) In fatto è Capo unico. (DG) — (2) S'intende da sé che l'economia non può mirare alla soddisfazione di piaceri turpi, che non sono beni. (DG)

nomica, credo prezzo dell'opera seguire la natura e la successione delle idee di fatto e di diritto.

La cognizione d'un oggetto utile o piacevole fa nascere la brama di acquistarlo. Fatto l'acquisto, si ama di possederlo e di godérlo. E quando per goderlo sia necessaria la consumazione, si ama di consumarlo.

Separate le parti di questo fatto e le affezioni che lo accompagnano, e voi ne ricaverete l'idea di alcuni enti morali economici, dei quali è d'uopo far uso nel trattare le parti sì di fatto che di ragione della civica economia.

§ 1515. CII. Ho detto che la cognizione di un oggetto utile o piacevole fa nascere la brama di acquistarlo. Ma fra più persone diverse il senso dell'utile o del piacevole è diverso. Il senso dell'utile o del piacevole fa nascere un'operazione ideale, che trasporta nell'oggetto un pregio che sta tutto nell'opinione. È noto di fatto che le cognizioni ed il sentimento dell'utilità, sia fisica sia morale, eccitano più o meno anche quello dell'estimazione. Da questa mistura di sentimenti nasce l'idea di valore. Il valore pertanto potrebbesi definire = l'utilità d'una cosa qualunque, in quanto viene accompagnata dalla stima degli uomini = (1).

§ 1516. CIII. Spesso avviene però che la stima in cui alcuni uomini tengono le cose non è proporzionata all'utilità diretta, risultante dal bisogno e dalla stima comune del maggior numero degli uomini; ma ora eccede, ora sta al di sotto. Testimonio ne siano i brillanti ed il pane; testimonj ancora certi oggetti apprezzati da certe nazioni, e tenuti a vile da certe altre. La storia delle scoperte dei paesi delle due Indie ce ne somministra parecchi esempj. Dal paragonare il quadro della stima (la quale molte fiate è relativa al solo bello) col grado dell'utilità comune o reale, la quale segue la scala dei bisogni, nasce l'idea del valore di affezione, che si distingue dal valor reale. Questo si considera sempre proporzionato o connesso all'utilità diretta. Per utilità diretta io intendo l'influenza e l'azione di una cosa su la conservazione dell'uomo, in quanto o per sé stessa, o per l'ajuto de' nostri simili, produce direttamente l'effetto reale di procurare un bene, o di allontanare un male.

(1) Nel manoscritto segue questo periodo: *L'utilità di una cosa, sia della natura o dell'arte (vale a dire la capacità di produrre un bene o di allontanare un male, di soddisfare un bisogno o di togliere un danno), è necessariamente determinata dai rapporti reali che passano fra l'uomo e gli oggetti esterni. Ciò è evidente per la ragione, che l'uomo non può a suo talento cangiare i rapporti dei beni e dei mali. E però il valore non solo ha il suo fondamento in natura, ma è una legge di fatto della natura medesima.*
Spesso avviene ec. (DG)

§ 1517. CIV. Malgrado però quest'apparente anomalia che avviene nel sentimento del *valore di affezione*, non si può dire che in natura si verifichi una reale contraddizione. Allorchè di fatto si considera il bisogno, il quale interviene ed agisce, si vede che ogni cosa non esce dalla sua categoria naturale. Ognuno venderà un brillante per non morir di fame o di sete; ognuno in bisogno formerà, senz'avvedersene, una specie di *tariffa* del valor delle cose, in cui esse saranno classificate giusta la reale importanza loro, cioè giusta i rapporti reali e naturali del benessere particolare, risultante dalla tale o tal altra singolare posizione.

§ 1518. CV. La tariffa del valore, di cui parlo qui, in quanto è dedotta dalla verità, o sia dal grado di urgenza dei bisogni degl'individui e delle società, costituisce la norma reale ed eterna, alla quale conviene riportare ogni teoria pubblica e privata del valore delle cose. Senza di lei manca il primo criterio a ragionare delle cose utili; nè si potrà mai, nell'immensa e variata combinazione ed alterazione degl'interessi, procedere con verità e giustizia pubblica.

Quando io parlo del valor delle cose, io comprendo tanto quelle che sono prodotte dalla natura, quanto quelle ch'escono dall'arte umana, si operando su le cose fisiche, che prestando qualche opera, ajuto, soccorso o gratuito o con ricambio. Così l'esecuzione dei doveri reciproci o naturali o convenzionali ha un valore, ed entra nelle cose che hanno valore. Tutti i diritti hanno un valore. Per conseguenza tutte le relazioni che danno nascimento a queste cose, hanno pure un valore. Così i mestieri, gl'impieghi, le cariche, la società stessa civile hanno un valore.

Nè ciò viene smentito, ancorchè si faccia contrastare il *valore reale* con quello di *affezione*. Imperocchè in questo caso medesimo altro non si fa che paragonare due posizioni ipotetiche (1), o almeno una di queste posizioni ipotetiche si paragona con una reale. Così allorquando si verifica il *valore di affezione*, escludesi il più stringente bisogno, o almeno non si verifica ad un tal segno da rendere più importante la cosa di maggiore utilità reale, o di escludere quella di affezione, e così viceversa. Ciò che importa nella scienza della cosa pubblica si è, che il *valore sia quanto più si può eguale per tutte le parti della medesima società*: il che importa la soddisfazione del maggior numero possibile degl'individui che la compongono. Ecco un secondo criterio massimo per il Diritto economico civico.

(1) Nel manoscritto si legge: *ipotetiche di bisogno*. (DG)

§ 1519. CVI. Per quanto varia possa essere l'estimazione umana o per eccesso o per difetto, relativamente all'utilità diretta, sarà sempre vero ch'esisterà un *motivo* atto a far nascere l'eccesso od il difetto di cui parliamo. Questo motivo comunemente sarà un qualche comodo o vantaggio annesso al possedimento di una data cosa: vantaggio derivante eziandio da considerazioni estrinseche all'utilità diretta, ma che a senso nostro conducono al godimento di lei. Tal è, per esempio, il risparmio di fatica nel produrre o trasportare con la nostra propria opera una cosa godevole; tale quello derivante dalla speranza di futuri vantaggi: e così del rimanente. Nel primo caso il lavoro altrui, che ci risparmia la fatica, può entrare come elemento nello stimare la utilità d'una cosa, non in quanto è lavoro altrui, ma bensì perchè forma il mezzo di avere in qualche maniera e con comodo nostro una data cosa godevole. Il risparmio di fatica è un' *utilità reale*. La *facoltà* sola di avere una cosa utile è un *bene*, perchè è un mezzo, senza del quale la cosa utile non si otterrebbe.

Nel secondo caso poi, cioè nella vista dei futuri vantaggi (che abbraccia ogni cosa anche morale, e che talvolta può far contrasto con l'utile fisico di qualsiasi natura), la vista dell'utilità, la quale giudicasi annessa allo stato futuro preveduto, spande anticipatamente su tutti i mezzi che vi conducono una maggiore o minore importanza, a proporzione che il sentimento dell'utilità o dell'importanza finale, e dell'attitudine dei mezzi, riesca maggiore o minore, fino al segno che il desiderio o il timore del bene futuro che si spera, o del male che si teme, può far sacrificare una moltitudine di vantaggi reali presenti. In ciò l'estimazione può essere varia, a proporzione non solamente della grandezza dell'utile, ma del carattere morale e delle circostanze speciali degli uomini e della società. L'illusione stessa dell'errore può produrre un effetto eguale alla verità, per la ragione che tanto la verità quanto l'errore, prima del disinganno o dell'evidenza, operano nell'interno dell'uomo con le medesime leggi. Non è mestieri spingere qui le cose a considerazione più speciale, perchè nel progresso di questo scritto dovremo ragionare delle leggi e del potere dell'opinione morale. Basti ora di accennare in generale quelle primarie considerazioni, le quali sono comuni agl'impulsi dell'interesse economico, e d'ogni altra passione eccitata sì dalla verità delle cose, quanto dall'illusione dell'errore. Sarà per altro eternamente vero, che la stima non va mai disgiunta dal sentimento o vero o falso dell'utilità, e che i gradi medesimi di questa stima derivano dalla medesima unica legge ch'eccita e dirige il sentimento dell'utilità.

§ 1520. CVII. I due estremi della politica economia sono la *produzione* e la *consumazione*. Alla produzione appartiene ogni opera personale, mediante la quale gli oggetti fisici naturali si riducono in istato di portare utilità, comodo, piacere, ec.: allora l'opera dell'uomo si considera in relazione alla cosa, e come *concausa* del valore delle cose. La caccia, la pesca, la pastorizia, l'agricoltura, la metallurgia sono arti primarie di produzione. Le arti che riducono gli oggetti rozzi, somministrati dalle arti primarie in istato di produrre ogni sorta di soddisfazioni, sono arti secondarie di produzione. Le Belle-Arti si possono ridurre a questa classe, perchè creano oggetti atti a recare il piacere del bello. Nelle une e nelle altre s'impiega l'attività dell'uomo a rendere gli oggetti capaci a soddisfare ai varj bisogni o fisici o morali degli uomini. L'esercizio di quest'attività riceve il nome d'*industria di produzione*. L'*industria* in generale si può definire = l'esercizio dell'umana attività, in quanto viene impiegata su le cose, onde produrre qualche soddisfazione. —

§ 1521. CVIII. Molte altre cose potrei dire intorno gli elementi primi di fatto della civica economia; ma dovendo io soltanto ricordare le principali idee che possono servire alla dottrina della *pubblica amministrazione*, dopo che gli allievi di questa scuola (1) hanno già apprese le leggi di fatto della pubblica economia, basti il fin qui detto (2).

Riandando le cose esposte, voi trovate: 1.º che la soddisfazione costituisce il fine generale dell'economia; 2.º che tanto gli oggetti fisici o spontanei o preparati dall'uomo, quanto l'opera stessa personale di lui, sono mezzi per ottenere il detto fine; 3.º che il bisogno sì fisico che morale, unito all'opinione della capacità soddisfacente di codesti mezzi, formano il principio attivo di tutta l'Economia.

(1) Della scuola dell'*Alta Legislazione*, nella quale l'Autore insegnava questi principj del Diritto amministrativo. (DG)

(2) Nel manoscritto, che in questo brano è autografo, invece di quest'ultime parole e del seguente periodo si legge: *economia; perciò io concluderò osservando, che alla produzione delle cose godevoli concorrono sempre la natura e l'arte con una scala graduale; di modo che però l'arte non può far senza* della natura, e viceversa la natura può far senza dell'arte, come si vede nella produzione dei frutti sponiane. Nell'altro estremo però delle Arti-Belle la natura appena somministra la base materiale all'opera dell'uomo. — Si vede chiaro in questo, come forse anche in qualche altro luogo, che le differenze tra la stampa e il manoscritto sono dovute alle ultime correzioni fatte in quello dall'Autore. (DG)

SEZIONE II.

Prima base di diritto.

§ 1522. CIX. I rapporti delle cose e delle persone sono indivisibili nella politica economia. Ma tutto questo è un affare *di fatto*. Noi parliamo della politica economia delle società agricole e commerciali; e noi ne parliamo in relazione al Diritto amministrativo tanto positivo, quanto naturale. Se importa alle nazioni di non sottostare ad un'arbitraria amministrazione pubblica, per ciò stesso importa loro di salire ad un primo principio di rigoroso e necessario Diritto, dal quale si possano trarre norme rigorose di giustizia. Questo principio, per essere tale, deve riposare su la *necessità* stessa della natura indipendente dal fatto dell'uomo. Se lo stato agricola e commerciale fosse uno stato di puro arbitrio, e dirò così facoltativo all'uomo, sarebbe mai possibile trovare un primo appoggio di Diritto necessario a tutto il sistema economico politico? Ora lo stato agricola e commerciale è forse di Diritto necessario?

§ 1523. CX. Qui taluno potrebbe insorgere nella maniera seguente: Chi ha detto al genere umano: coltivate campi, scavate miniere, fabricate città, inventate telaj, coniate monete, imponete alla terra, ai mari, all'aria di contribuire alle vostre delizie, ed alle cupidigie vostre, piantate gli uomini su d'uno spazio di terra, legateli a quella, per vincolarli poi con le catene o di un tiranno interno, o di un prepotente conquistatore? Condensate le generazioni per trascinare il povero dietro al carro del ricco, incatenatelo con l'abitudine per trafigerlo con lo stimolo della vessazione, fate sorgere l'ingegno dal seno della miseria, eccitate la cupidigia co' l'confitto del paragone: in una parola, create un uomo fattizio, per cancellare l'uomo della natura? Se fra le maniere diverse di sussistere del genere umano havvi la vita cacciatrice e pastorale; se il genere umano, prima d'essere stato chiamato alla vita cittadina, ha potuto sussistere per secoli con que' modi di vivere: come dunque potete voi autorizzare il genere di vita ch'io descrivo, e farlo sorgente di un intiero complicatissimo sistema di doveri e di diritti sì pubblici che privati, ed oggetto massimo della politica degli Stati?

§ 1524. CXI. Ognuno s'avvede di leggieri quale opinione io m'abbia qui a fronte, ed ognuno comprende fino a qual punto di rigore io spinga qui i fondamenti della scienza da me trattata.

Semplice e diretta sarà la mia risposta. Prima di tutto però prego i miei lettori a separare la ragione degli stabilimenti agricoli e com-

merciali dall'abuso loro. Senza questa distinzione si dovrebbe proscrivere l'uso di mangiare e del matrimonio, perchè esistono crapuloni e disoluti.

Dopo ciò io chieggo a qualunque uomo di buon senso: ammettete voi che l'uomo abbia diritto a vivere? Mi concedete voi che abbia diritto a riprodursi? Mi accordate voi che abbia l'obbligo di non portare lo sterminio contro i suoi simili? Ebbene, se mi accordate tutto questo, il dovere d'introdurre e mantenere gli stabilimenti agricoli e commerciali è dimostrato in forza del principio dell'*incolpabile ed imperiosa necessità* della natura, madre unica del rigoroso Diritto.

§ 1525. CXII. Egli è certo e notorio che un popolo nella vita cacciatrice non si può procacciare che una sussistenza infinitamente penosa ed incerta, la quale molte fiate manca ai fanciulli, ai vecchi, e ad ogni altra persona inetta a far lunghe corse per coglier prede. Di fatto, quando il cacciatore non trovi che quel tanto che basta ad isfamarlo, non può agl'infermi e ai deboli recare giornaliero soccorso. Dall'altra parte poi questo genere di vita esige un grandissimo paese per un'assai piccola popolazione.

La vita pastorale, sebene non sia cotanto aspra ed angustiante, tuttavia pone fra gli uomini un'enorme diseguaglianza di fatto ed una durissima dipendenza dai più ricchi pastori, ed esige anch'essa vasti territorj.

La propagazione della specie viene eseguita con quella fecondità che la natura comporta; e con tanto maggior effetto si compie, quanto più (1) le sorgenti della forza riproduttrice variano, e variar debbono in luoghi differenti. Ora per quell'armonica unità che regna nelle leggi fisiche dell'universo, queste varietà vanno e debbono andare di conserva con la fertilità del suolo sebene inculto, e con la forza moltiplicante che incontrasi nelle altre produzioni locali, come effetti della medesima cagione predominante.

La nuova più numerosa generazione che sorge ha diritto di esistere anch'essa al pari de' suoi padri. Ma essa produce di nuovo; e la popolazione si moltiplica in guisa, che il territorio non basta più nè alla caccia, nè alla pastura della greggia necessaria a far sussistere la popolazione.

Che dunque si dovrà fare? O morire, o distruggere i più deboli, o emigrare per gire a trovare nuove sedi capaci ad alimentare la popola-

(1) Nel manoscritto si legge *meno*. Il pensiero è oscuro tanto con l'una che con l'altra lezione. (DG)

zione cresciuta. Ma le altre nazioni, che già le occupano, hanno anche esse un bisogno e un diritto inviolabili alla propria sussistenza; e però hanno un legittimo ed inviolabile possesso su'l territorio che le alimenta, pari a quello che la nazione emigrante aveva su'l suo. Esse dunque hanno diritto a respingere i nuovi ospiti. Ecco la guerra, ed una guerra la più micidiale, perchè non può essere finita che con la distruzione dell'una o dell'altra nazione.

§ 1526. CXIII. Qui facciamo pausa. La necessità *di fatto* che spinge i detti popoli ad emigrare, per essere soverchiamente moltiplicati in un paese dove il loro tenore di vita non somministra ad essi alimento bastevole, è bensì un bisogno attuale, ma non è una vera ed indeclinabile necessità, perchè essa poteva essere prevenuta o tolta co'l cangiar modo di vivere, cioè co'l porsi a coltivare la terra, la quale ridotta a cultura è valevole ad alimentare una grande popolazione sovra uno spazio assaissimo minore. Io non sono tenuto a confermare nè con la ragione nè co' i fatti questa osservazione, nè le altre urgenze sopra mentovate, perchè sono cose notissime e certissime.

Invece mi si risponda: non è egli vero che il non portare lo spoglio e lo sterminio alle nazioni vicine (salvo il caso di una evidente e giustificata necessità) è una legge di *jus necessario ed inviolabile della natura*?

Dall'altra parte il conservare la propria vita, il dare e lasciar modo pur di sussistere alla prole da noi generata, e che sorge in mezzo a noi, non è forse un dovere naturale ed inviolabile? Se dunque l'agricoltura nel crescere delle popolazioni è il mezzo valevole a fare l'uno e l'altro, e ad evitare le estremità micidiali di cui ragionammo, essa perciò diviene a tutto rigore un necessario dovere e diritto pubblico naturale.

La ragione inevitabile per cui fu introdotta rimane la medesima, anzi s'accresce per conservarla, perchè co'l mezzo dell'agricoltura la popolazione si aumenta fino all'equilibrio delle cose, fra le quali contar si deve l'industria, il commercio, ed una insensibile emigrazione (1).

§ 1527. CXIV. La ragione adoperata fra due o più nazioni vale molto più per gl'individui che formano la stessa popolazione. Parlate voi della vita pastorale? È chiaro che, tranne i Capi, rimanendo nel seno della tribù nomade, non resta agli altri che la morte o la servitù personale.

(1) Nel manoscritto si legge invece: *delle cose, nell'atto che ha diritto e dovere a sussistere senza offendere la proprietà delle altre nazioni.* (DG)

Peggio dicasi della vita cacciatrice, nella quale si fa perire di fame coloro che sono inetti alla caccia, allorchè il caso non presenta una preda abbondante.

Se dunque la vita cacciatrice e pastorale possono convenire ad uomini ai quali sovrabonda il terreno, non lo possono più quando la popolazione cresce, senza offendere i più essenziali diritti dell'umanità.

§ 1528. CXV. Così la natura con la forza imperiosa del bisogno spinge gli uomini all'agricoltura, e li ferma alla terra. Legati alla terra, ne sorge il più gagliardo cemento delle società, il più energico motore dell'incivilimento, e il più potente moderatore di quelle perpetue guerre intestine e di quelle sterminatrici invasioni di popoli, che aboliscono le città ed i regni, e risommergono le popolazioni in una vita turbolenta e feroce.

Le quali cose così essendo, risulta che la vita agricola dopo un certo periodo è di rigoroso diritto e dovere delle nazioni; che i rapporti di questo diritto sono così inviolabili dalla pubblica Autorità e dal privato, quanto sono inviolabili quelli dell'esistenza; che per conseguenza lo stabilimento e lo sviluppo della proprietà agricola è sacro per li popoli, com'è sacro il diritto stesso di esistere. Dunque il diritto del Governo a pesare su la proprietà agricola è sottoposto alla stessa massima che regola il diritto su la vita, vale a dire alla massima della *rigorosa necessità sociale*.

§ 1529. CXVI. Conosco una generale dottrina, nella quale si afferma aver esistito ed esistere in diritto una comunione primitiva di beni. In essa confondendosi la *vacanza* primitiva con la *comunione* universale, ne seguono conseguenze contrarie al vero diritto naturale della privata stabile proprietà. Questa dottrina, falsa ne' suoi supposti, assurda nelle sue combinazioni, tendente ad autorizzare ogni sorta di usurpazioni fra le genti ed i privati, merita d'essere eliminata dalle scuole, dai gabinetti, e dalle aule legislative (1).

§ 1530. CXVII. Posta la proprietà stabile per rigoroso diritto, e posta la impossibilità di fatto e di diritto, che tutti i membri d'una società siano possidenti senza violare la proprietà stessa; ne segue per eguale diritto rigoroso, che i non-proprietarj sono autorizzati ad usare di altri mezzi di sussistenza compatibili con la proprietà altrui. Questo diritto per ragione naturale è pari a quello della stabile proprietà, per-

(1) Veggasi l'Introduzione allo studio del Diritto pubblico universale, § 308 al 318, 338 al 344 (nel Vol. III).

chè fondato su lo stesso bisogno di esistere, su la stessa *suita* di opera personale, che costituisce la esclusiva proprietà delle produzioni della mano dell'uomo.

La *proprietà mobiliare* è dunque inviolabile come la *immobiliare*. La libertà dunque di agire per trarre da ogni fonte, diversa dalla terra propria, i mezzi di sussistere, è inviolabile, com'è inviolabile la libertà di coltivare e raccogliere i prodotti del campo. Dunque l'*industria mobiliare* non può soffrire vincoli che per il principio stesso per cui ne può soffrire l'*industria immobiliare*.

I *privilegi esclusivi* pertanto sono una formale violazione del Diritto naturale economico. Essi equivalgono ad uno spoglio e ad una confisca per gli altri, ai quali si toglie un modo di guadagno e di sussistenza, alla quale avevano un diritto irrefragabile.

Non confondiamo i *privilegi esclusivi* delle arti e dell'industria con le *patenti d'invenzione*: esse sono un premio temporaneo ad un inventore particolare, ed un mezzo d'incoraggiamento. Ma esse hanno certe discipline che non controvertono il principio che fu ora stabilito.

§ 1531. CXVIII. Se il fine massimo di fatto e di ragione della coalizione sociale si è per ogn'individuo collegato quello di *trarre il maggiore soccorso dall'unione con quel solo sacrificio della proprietà e libertà individuale che viene reso necessario dal rispetto all'altrui diritto, e dal fine della unione*; egli è manifesto che il fine di ragione, ossia di diritto, del sistema economico per ogni individuo sarà la *facoltà libera di partecipare con equo ricambio delle cose godevoli somministrate dalla società, meno la quantità che viene sottratta dalla necessità di conservare la società medesima*.

Per correlazione quindi l'intento primo doveroso, e quindi la massima prima dell'amministrazione pubblica nel sistema economico, consisterà nel *procurare, con l'impero della comune giustizia e libertà, il possesso delle cose godevoli in una quantità proporzionata ai bisogni ed ai piaceri della vita, in guisa che tali cose godevoli vengano diffuse, per quanto si può, EQUABILMENTE e FACILMENTE su'l massimo numero degl'individui sociali*.

Il termine PROCURARE importa *protezione e soccorso* della pubblica Autorità, e non un'azione diretta della medesima su la produzione e su'l movimento economico. Se il Legislatore non deve stabilire un giornale di funzioni per l'agricoltore, come lo stabilisce per un commissario d'Ufficio; egli non deve nè può stabilirlo nè meno per qualunque artista, commerciante ed operatore qualunque.

§ 1532. CXIX. Il canone su riferito, applicato ai diversi rami della ragione economica e politica di Stato, corrisponde alle regole stabilite dagli Economisti dietro i rapporti della sola utilità. Così, a modo di esempio, parlando dell'Economia civica, furono proclamate le seguenti regole:

1.° Rendere libero l'accesso ad ogni ramo d'industria, e levarne anzi gli ostacoli, se ve ne fossero.

2.° Non togliere alcun oggetto all'industria privata, se ciò non è richiesto da fini politici più importanti del fine di accumulare que'tali oggetti d'industria.

3.° Non occasionare o fomentare il disprezzo di veruna utile occupazione, ma procurarne invece e mantenerne la stima naturale e ragionevole.

4.° Non impedire la libera concorrenza delle arti e dei mestieri; ma, poste in non cale le gelose querele dei pochi speculatori, proteggere la concorrenza suddetta.

Basti qui di avere accennato queste regole di Diritto amministrativo, relative alla *produzione economica*, della quale fu parlato. Esse sono corollarj della regola universale testè esposta. Più sotto ci cadrà in acconcio di esporre le altre regole riguardanti le funzioni susseguenti della sociale Economia.

SEZIONE III.

Leggi fondamentali di fatto delle funzioni economiche.

§ 1533. CXX. Alla *produzione* succedono la *ricerca* e l'*acquisto*. L'uno e l'altra cagionano il movimento economico della nazione. Questo movimento in fatto non è distinto dal movimento eccitato dalle altre cagioni: esso però ha le sue leggi speciali. Consideriamolo sotto ambidue gli aspetti.

Se colleghiamo le parti del corpo sociale, noi avviciniamo e poniamo in uno scambievole commercio un numero più o meno grande di elementi similari, i quali agiscono e reagiscono gli uni su gli altri a norma della naturale costituzione loro, eccitata e diretta dalle circostanze. E per parlare in una maniera meno astratta, noi congreghiamo e poniamo in uno scambievole commercio un numero più o meno grande d'uomini tutti forniti di sensibilità, animati dall'amor proprio, e muniti d'una determinata misura di potere esecutivo. Da ciò deve necessariamente emergere una folla di rapporti attivi ed interessanti, i quali

renderanno necessario un determinato ordine di providenze. Le leggi dell'amor proprio degli uomini rassimigliano a quelle della gravità. Da per tutto, dove non l'arte sola, ma la natura le determina per una costante e primitiva spinta del suo grand'ordine, esse agiscono imperiosamente: *Naturam expellas furca, tamen usque recurret.*

È dunque mestieri investigare queste leggi assolutamente naturali; e giova dopo ciò riguardarle relativamente al soggetto di cui trattiamo; onde determinare i fondamenti dell'*ordine economico* delle ricerche e delle acquisizioni.

§ 1534. CXXI. Se contempliamo questi corpi morali che appellansi *società*; se da una parte consideriamo ch'essi sono composti da persone operanti in comune con la medesima privata intenzione di stare il meglio che possono; e se dall'altra consideriamo la disparità di forze e di mezzi estrinseci che v'ha fra queste persone, mentrechè ognuna di esse tende ad allargare più che può la sfera delle proprie competenze; noi ci avvediamo tantosto che per legge universale ed incessantemente attiva le fortune, i poteri, le pretensioni, e tutti i mezzi in somma di benessere in società, prodotti co'l concorso delle persone medesime, tendono naturalmente ad equilibrarsi. Scopriamo quindi la esistenza di un principio necessario ed infaticabile in natura, il quale nell'atto che tende ad introdurre o ad aumentare la diseguaglianza *di fatto*, tende pure nello stesso tempo a toglierla; talchè nell'*ordine di fatto* della natura operante nel mondo morale havvi un'azione e reazione di equilibrio, la quale, quando non sia distorta dalla naturale sua misura dei massimi e dei minimi, forma lo spirito vitale delle società.

§ 1535. CXXII. Avviciniamoci di più al nostro soggetto, e consideriamo questa legge generale nel suo aspetto economico.

Il principio dell'amore e del benessere, unica molla delle azioni umane, operante con leggi costanti, invariabili, e per l'arte politica indeclinabili assolutamente, comporta di sua natura di godere più che puossi co'l minimo possibile d'incomodo e di pena, e di seguire la direzione e l'energia dei motivi determinanti l'umana attività. Così, per un aspetto, la catena delle cagioni e degl'impulsi del movimento degli uomini in società si perde nell'oceano immenso dell'ordine di fatto dell'universo (1).

Se però noi limitiamo le nostre ricerche alle cagioni più vicine, le quali nel sistema economico sono vevoli a produrre il benessere pro-

(1) Si confrontino i luoghi indicati nella Nota seguente. (DG)

gressivo degli uomini, noi ci avvediamo incontanente che ogni singolare individuo umano non può con le sole particolari sue forze salire ad un certo punto di *comodità*, nè difendere generalmente e costantemente i suoi possessi, o avere ajuto nei disastri senza il soccorso de' suoi simili; e però l'aumento dello stato economico d'ogni privato si deve riguardare come l'opera *cumulativa* dell'industria personale di ciascun particolare, e del concorso di tutta la società.

Tutto ciò per altro non si potrebbe legittimamente ottenere, se ogni altro membro della stessa società, il quale è animato e spinto costantemente dal medesimo interesse, non trovasse il *suo conto* a compiere l'opera di cui parliamo qui. Dato dunque il fatto dell'ingrandimento economico di uno o più uomini in società, conciliabile con la giustizia comune, conviene necessariamente supporre l'esistenza d'un *legame interessante di vicendevoli soccorsi e lavori*, in forza del quale ognuno operando per sè, produca il vantaggio altrui.

§ 4536. CXXIII. Ciò non è tutto. È legge di fatto, che ogni grado di benessere ottenuto, ed ogni grado di potenza acquistata, valevole a soddisfare nuovi disegni, schiude negli uomini nuovi desiderj di conseguire un maggior bene, ma di conseguirlo sempre co' l' minor incomodo e rischio possibile; e in conseguenza, per quanto si può, con l'opera altrui e co' l' proprio riposo. Ma tutti coloro, dai quali possiamo sperare o bramare quest'opera, non la presteranno certamente se non con un ricambio di utilità, e con le medesime condizioni che noi bramiamo, per quanto le circostanze di *fatto* lo permettono. Per lo che non usando violenza, e rispettando le leggi della necessità, utilità ed eguaglianza, in questa specie di conflitto di bisogni e di voleri, coloro che più desiderano, e insieme più sperano, opereranno di più. Ma desidera di più chi da più vivo o più urgente bisogno viene punto e predominato. Più spera poi chi più vede nel desiderio altrui, accoppiato o all'impotenza relativa ad operare, o all'inerzia abituale, il modo di ottenere guadagno.

La disparità di forze e d'ingegno naturale d'ogni uomo; la varietà della posizione fisica e politica d'ogni privato in società; il diverso stato economico d'ognuno, per cui ne meglio agiati decrescono i bisogni di una più improba industria (e però a grado a grado l'inerzia naturale prende il di sopra, fino a che l'agiato e il ricco s'abbandonino ad uno stato di *godimento abituale*); presentano naturalmente e costantemente in ogni società molteplici e sufficienti cagioni del complicato movimento degli affari economici, e di quel circolo perpetuo di vicissitudini, con le quali per gradi e stati diversi la situazione di ognuno si varia e

deve variare; passare in séguito pe' i successivi gradi della povertà, agiatezza, ricchezza; e tornare addietro, e promoversi così incessantemente il perfezionamento degli uomini e la prosperità delle nazioni.

§ 4537. CXXIV. Ecco in succinto la legge universale *di fatto* che anima e dirige tutti i rapporti scambievoli economici, risultanti tanto dal bisogno d'ognuno, quanto dalla disparità di beni, di forze, d'ingegno, di posizione sì fra i membri d'una società, che fra nazione e nazione, dedotta dalle leggi cognite ed irreformabili dell'amor proprio.

La tendenza generale all'equilibrio economico, mediante il moderato contrasto degl'interessi e dei poteri, eccitato dagli stimoli, rattemperato dall'inerzia, variamente diretto dai mezzi di soddisfare ai bisogni; ecco i caratteri più generali delle leggi fondamentali di *fatto* delle funzioni economiche sociali. Il Governo può bensì servirsi delle condizioni di queste leggi; ma non può contrariarle senza controvertere il suo vero intento, e incadaverire la nazione (1).

SEZIONE IV.

Basi relative di Diritto amministrativo.

4538. CXXV. L'amor proprio di ognuno in società è un centro di attrazione, il quale tende ad impossessarsi più che sia possibile delle cose giudicate godevoli che stanno intorno a lui, e dei *soccorsi* d'ogni altro uomo; ma in ciascun altro particolare avviene pur lo stesso: e però avvicinati questi agenti, e posti in una scambievole comunicazione, ne nascono un'azione e reazione, ed una simultanea *concorrenza* sopra qualsiasi oggetto utile da loro non posseduto e bramato, ed un conflitto proporzionale alle loro forze: conflitto che forma la *vita* e la *energia* della società, quando sia conforme alla norma della ben intesa *equità* e *libertà*; e la debolezza e la ruina, quando sia contrario ad una tal norma.

Da questa legge fondamentale, che si verifica in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e in variatissime maniere (per cui anche si è consacrato il dogma della soggezione civile), nasce primieramente un principio luminoso, anzi una legge *d'ordine pratico*, la quale serve di guida e di criterio nell'intralcio labirinto degli affari economici, e in ogni altro

(1) Si confronti tutta questa Sezione III. co' i §§ 1210 a 1221 di questo Volume, si veggano le mie Note ai medesimi, nonchè le altre accennate in questi, e i luoghi indicati nell'Avvertimento a pag. 1247. (DG)

caso in cui gli uomini operano *in comune* per una qualche cosa di scambievolmente utile derivante dal loro consenso. Questo principio è il seguente. — Ogni effetto interessante la utilità comune di più individui, l'*immediata* produzione del quale dipende dal concorso *simultaneo* di questi medesimi individui, riuscirà ad un tempo stesso il più *vantaggioso* possibile ad una società, ed il più conforme alla *eguaglianza* scambievolmente dei privati e delle nazioni, quando venga prodotto con *pari intelligenza e libertà*. —

Ciò è evidente. Il principio concentrante dell'amor proprio d'ognuno, operante con pari forze interne ed esterne sopra una base *comune* per conflitto *eguale*, deve necessariamente produrre un effetto *medio*, il quale non favorisca alcuna delle parti più del dovere. Ora ripetendosi questa legge in ogni tempo e in ogni luogo, ne deriverà come effetto necessario, che estenderassi la *giustizia* e l'*utilità* al maggior numero possibile di persone. Tutto l'*ordine morale di ragione* non prescrive forse questa parità d'intelligenza e di libertà nel commercio scambievolmente degli uomini, a fine di non servire nè per inganno nè per violenza all'altro uomo; ma di convivere con le maniere della *padronanza personale*, la quale nel suo esercizio esige l'intelligenza e la libertà? In ciò l'ordine di ragione del mondo morale rassimiglia in qualche guisa a quello del mondo fisico, in cui sembra che ogni effetto regolare risulti da una specie di transazione di più forze operanti sopra una base comune.

All'opposto, a proporzione che al principio *concentrante* o di un solo uomo, o di una parte o classe sola della società, si lascia o positivamente si attribuisce un'*attiva preponderanza* fattizia e costringente, ne deve nascere inevitabilmente una diseguaglianza ingiuriosa all'altra parte. Allora non esiste più la *giustizia comune*, ma nello stesso tempo non più si verifica il benessere del maggior numero; allora il principio fondamentale si di fatto che di ragione dell'ordine sociale è violato; allora la società sente direzioni ruinoso e scosse violente, e però per sostenere l'ingiustizia e l'ingiuria conviene ricorrere a nuove ingiustizie e a nuove ingiurie: in somma, la violenza deve sostenere la violenza. Tutto questo resta dimostrato, e per sè si manifesta a qualsiasi osservatore. Ecco la prima e più possente cagione interna della debolezza e della ruina degli Stati (1).

(1) Si confrontino i luoghi citati nella mia precedente Nota, il § 1241 di questo medesimo Volume, e in generale tutto il discorso di cui è parte (pag. 1247 e seg.) (DG)

§ 1539. CXXVI. È dunque *dovere*, e perciò *diritto* dell'autorità sociale, in tutti quegli oggetti nei quali un effetto utile deve *immediatamente* nascere dal simultaneo concorso di più individui uniti, di *lasciare* e *proteggere* la intiera *libertà*, e di procurare ad un tempo stesso in tutti la *parità d'intelligenza*, a fine di rispettare la giustizia, e fare che il maggior utile venga con equità distribuito su'l maggior numero.

Nulla di più è permesso alla pubblica Autorità, senza guastar tutto e senza essere *tirannica*. Fu già avvertito da un gran Politico, che « dove una cosa senza la legge opera bene, non è necessaria la legge (1). » Ma io dico di più: che dove una cosa senza la legge opera bene, la legge sarebbe *perniciosa e contro diritto*. Sarebbe perniciosa, non solamente perchè il sistema economico praticato dipende da una moltitudine e complicazione di cagioni e di rapporti reali, cui è difficilissimo di ben disceverare; ma assai più perchè molte parti di quel sistema cangiano così spesso nei loro rapporti reali e concreti, che quel soggetto il quale in fatto pratico produceva prima un effetto utile e giusto d'una maniera, non può più produrlo da poi: e però volendo il Governo intramettersi con viste *imperfette* e con comandi *durevoli*, non solo corre evidente pericolo di arrestar l'opera, ma, quel ch'è peggio, urta e sconvolge l'ordine naturale e giusto delle cose e degli uomini, e (a guisa d'uno strettojo che arresta la circolazione) sacrifica la sorte di molte milliaja di persone, e forse quella della nazione intiera.

Sarebbe poi contro diritto, perchè la legge arrogandosi un impero non necessario, vesserebbe *senza titolo* la libertà dei cittadini: il che è vietato dai più solenni ed inviolabili principj della giustizia comune. Chi governa poi si aggraverebbe di cure spesso fastidiosissime ed intralciate, alle quali non potrebbe soddisfare che con detrimento di altre parti veramente necessarie dell'amministrazione pubblica, e sempre con eccessivo, *non necessario*, apparato di officj aggravante ingiustamente i popoli. Quanto meglio è per tutti approfittarsi della provvidenza dell'ordine naturale, il quale, se ben si comprende, si troverà aver renduto *lieve* assai più di quello che credesi il peso delle pubbliche cure, e addolcito il *giogo* di chi obedisce!

§ 1540. CXXVII. Questo canone importantissimo somministra nel Diritto politico un *criterio universale pratico* ed una *cautela*; per cui chiunque compone una legge dovrà prima di tutto interrogare sè me-

(1) Machiavello, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, Libro I. Capo III.

desimo, e dire: il soggetto, su l quale io debbo statuire, è desso uno di quelli che vengono o debbono venire di loro natura immediatamente prodotti dal concorso simultaneo di due o più persone operanti per lo stesso intento, o no? Se lo è, dunque lasciamo di statuire *direttamente* su d'esso, ed usiamo invece della nostra autorità nel lasciare o proteggere la parità di libertà, e procuriamo la parità d'intelligenza. Non è forse di questa specie? Ebbene studiamoci di conoscerne tutti i rapporti, e ordiniamo le cose in modo che intervenga più che si può il concorso dell'interesse, il quale naturalmente interviene negli altri: in difetto provenga la legge.

Ecco il capo-d'opera dell'arte per ottenere efficacemente, spontaneamente, e senza milliaja di cautele e di forzati puntelli qualsiasi effetto politico, il quale riuscirà sempre più durevole, pieno e legittimo, quanto meno costerà di sforzo *diretto* alla pubblica Autorità. Io prego i miei lettori a segnare e ponderar bene questa regola. Essi vi scorgeranno per entro molti effetti importantissimi per la cosa pubblica. Il primo sarà certamente quello della facilità *suprema* di régime che l'ordine equo della libertà porta seco in società, e che deve formare uno dei principali intenti dell'arte di governare. Ma questo intento, come vedesi, è strettamente annesso al collegamento dei particolari interessi gli uni dagli altri *attemperati*, gli uni dagli altri *appagati*: il che coincide col modello perfetto di società, canonizzato dalla ragione, dal dovere e dal diritto, raccomandato dall'utilità, e indotto dalla necessaria e irrefragabile legge generale dell'amor proprio umano: senza del qual modello non può esistere nè bene, nè giusto, nè prosperità, nè virtù, nè forza per qualsiasi società.

§ 4544. CXXVIII. Nelle scienze economiche il principio testè allegato si estende a dirigere ogni maniera di arti e di commercio. Tutto esaminato, pare che lo spirito dei doveri e diritti pubblici circa le arti ed il commercio si possa ridurre alla seguente formula. = L'autorità pubblica non può nè deve estendere il suo impero da per tutto dove si estende il sistema delle azioni di commercio e di arti degli uomini e delle società; ma solamente là dove il diritto e il dovere importano di proteggere la scambievole eguaglianza di diritto, e là dove le *azioni divise* dei singolari individui non sono vaevoli, o non sono autorizzate ad ottenere un dato effetto di comune necessità ed utilità; o quand'anche fosse fattibile di ottenerlo dai suddetti privati senza nuocere ai diritti del Pubblico, tuttavia non sarebbe *giusto* esigerlo da uno più che da un altro particolare. =

Ponderate le parti di questa formula, e riportatela a tutto il régime pubblico di uno Stato; e voi scoprirete ch'essa rachiude il principio della rispettiva libertà e dipendenza; voi avrete in lei il criterio generale per discernere in quali casi l'Autorità pubblica si possa direttamente, e in quali indirettamente intromettere negli affari economici dei privati: il che disvela il fondamento della *libertà pubblica economica* ne' suoi rapporti al cittadino. Essa inoltre esprime in generale in quali casi l'Autorità sociale debba assumere interamente *in sè medesima* certe cure proprie del dominio eminente, di cui tutta la società presa collettivamente è investita: il che si riferisce alla *ragione economica di Stato*.

Riteniamo perpetuamente la massima, che chi vuol governar troppo governa male; e che nelle materie economiche il capo-d'opera della legislazione e dell'amministrazione sta nel far sì che il Governo abbia il minimo di affari nell'atto che la società abbia il massimo di facende; e che queste facende non siano mai inceppate da vincolo veruno, allorchè seguono il corso naturale dei bisogni senza nuocere alla giustizia.

SEZIONE V.

Dei possessi e delle loro relazioni.

§ 4542. CXXIX. Alla produzione, alle ricerche, agli acquisti succedono i possessi delle cose godevoli in società, e dal possesso deriva il godimento.

Qui si considerano i possessi delle cose, non tanto in relazione ai bisogni degl'individui, quanto in relazione al fine dell'ordine economico-civico, qual è la *distribuzione equabilmente diffusa delle cose godevoli su'l maggior numero di cittadini*. A quest'equabile distribuzione non osta la disegualianza dei beni indotta dai titoli legittimi dell'acquisto delle cose; poichè tale disegualianza è appunto l'effetto dell'eguaglianza di diritto dei cittadini, protetta dalle leggi e dall'amministrazione. Ma questa disegualianza potrebbe ostare al buon diritto e alla ragione economica, allorchè l'Autorità pubblica con leggi mal avvedute, estendendo il titolo stesso dell'acquisto personale oltre i suoi confini naturali, introducesse o autorizzasse vincoli non giustificati nè dal diritto, nè dalla pubblica necessità. Sviluppiamo questo pensiero.

§ 4543. CXXX. L'eguaglianza e la disegualianza dei beni può essere riguardata sotto due rapporti di proporzione. Il primo è quello che essa contrae allorchè si considera la *quantità* dei beni rispettivamente ai bisogni d'ogni uomo; il secondo quando si contempla *questa stessa*

quantità fra uomo e uomo, fra classe e classe, fra società e società, ossia fra Stato e Stato.

Poichè la macchina umana è *finita*, egli è manifesto che la forza dell'umana sensibilità, e la misura dei bisogni reali e d'ogni altro piacere e dolore sono pur *finite*. Sarà dunque *finito* anche il termine di proporzione della quantità dei beni che debbono servire all'uomo, e quindi esisterà un termine fisso per istabilire l'eguaglianza, l'eccesso o il difetto dei beni. Per lo che dalla mancanza assoluta, che si può rappresentare come zero, fino all'infinita opulenza si può tessere una scala di gradazione proporzionale e paragonata, la quale nella scienza del *valore* delle cose e nel commercio umano forma un criterio importante. Nel comune linguaggio furono già distinti i più vistosi intervalli di questa gradazione. Chi manca assolutamente di tutto il necessario per la sussistenza è chiamato *mendico*, e la mendicizia rappresenta il *nulla*; chi manca di *parte* del necessario si nomina *bisognoso*. L'indigenza viene espressa col segno del *meno*; e questa è suscettibile di più minute gradazioni. Colui il quale non ha che il puro *necessario* per la sussistenza, è chiamato *povero*. La povertà esprime l'eguaglianza, o sia il pareggiamento co' i bisogni primi. Quegli poi che, oltre il necessario, possiede eziandio quanto fa d'uopo per godere gli agi della vita, dicesi *comodo o agiato*. L'agiatazza esprime un di più dei bisogni di necessità, e un'eguaglianza co' i bisogni meno pressanti. Il *ricco* possiede anche il superfluo, e però la ricchezza si può esprimere co' l'*più* assoluto. L'opulenza finalmente si può figurare indefinita, e i gradi di lei formano una scala, la quale incominciando dalla ricchezza può essere spinta ad arbitrio a qualunque misura. Questo però non ha luogo che in una considerazione puramente speculativa, la quale prescinde dalle leggi reali con cui le cose avvengono nel mondo.

§ 1544. CXXXI. Tutti gli annoverati gradi, e le proporzioni ad essi adattate, riguardano il primo aspetto, sotto il quale si può considerare la quantità dei beni. E siccome il fondamento della proporzione viene formato dallo stato e dalla natura dei bisogni *personali*, e per istabilire la descritta scala di proporzione non occorre altra considerazione che quella dell'uomo *individuo*; senza pensare ad altri uomini coesistenti; così il detto rapporto si può chiamare *personale ed assoluto*.

§ 1545. CXXXII. Il secondo rapporto di proporzione è quello che viene costituito dal *paragone* della quantità rispettiva dei beni posseduti da due o più uomini, classi e società, come testè fu avvertito. Questo riceve propriamente il nome di *parità* o *disparità* di beni, di agi,

di ricchezza e di opulenza. È cosa troppo agevole il prevedere che, formata la scala delle proporzioni personali dei beni, e stabilite le classi corrispondenti dei possessori, sia che parlisi d'uomini particolari, sia che trattisi delle società; è agevole, dissi, il prevedere che si possono fissare tante proporzioni fra uomo e uomo, società e società, quanti hanovi dei detti gradi e stati assoluti e personali.

§ 1546. CXXXIII. È legge indeclinabile di fatto del sistema fisico dell'universo, che l'ordine della sussistenza umana rende necessario quello del *lavoro* dalla parte degli uomini e delle società. La natura non somministra che prodotti *grezzi e dispersi* su la faccia della terra, i quali è indispensabile di raffazzonare, di cumulare e di conservare, onde soddisfare alla sussistenza e ad altri bisogni della specie umana.

È ben vero che la *necessità* di queste cure non è *eguale* in tutti i luoghi e in tutti i tempi; ma in tutti i luoghi e in tutti i tempi rendesi più o meno necessario l'esercizio dell'umana attività, rivolto a ricavare, moltiplicare e ridurre le cose a beneficio dell'uomo: il che appellasi *industria*.

Ma per ciò stesso che quest'industria è = un esercizio dell'*umana attività*, in quanto viene impiegata su le cose, onde produrre utilità =, ne verrà necessariamente, ch'essa e i frutti di lei riusciranno in primo luogo (dato pari tutto il rimanente) *proporzionati* alle facoltà sì fisiche che morali impiegate dall'operatore industrioso. Con maggiore ingegno, con robustezza maggiore, con maggiori lumi costituenti un vero incremento di forze artificiali, con maggiori strumenti che formano un reale incremento di forze esecutrici, si potrà più ampiamente e con maggior effetto esercitare quest'effettività, e (dato il resto pari dal canto delle sorgenti naturali dei beni) si potrà produrre un numero maggiore di oggetti utili. Ma siccome dall'altra parte quest'attività si esercita sopra gli oggetti fisici, tali e quali vengono spontaneamente dalla terra prodotti, e l'arte non può sottomettere le forze della natura se non fino a quel segno, dentro cui la forza umana può predominare le cagioni fisiche; così ne verrà in secondo luogo, che l'azione dell'industria umana sarà più o meno giovata, più o meno secondata, più o meno impedita, a proporzione della costituzione naturale ed irreformabile delle cose nei diversi luoghi della terra e nelle diverse contingenze del sistema fisico dell'universo; e però i risultati dovranno necessariamente variare, se bene si supponga la parità dell'ingegno, delle forze e dell'opera dell'industrioso.

Finalmente, date pari forze ed ingegno, e pari facilità o difficoltà esterne dal canto della natura, i prodotti utili riusciranno più o meno copiosi, a misura della maggiore o minore assiduità nel lavoro dei diversi operatori.

La massa pertanto dei beni, e quindi la loro proporzione rispettiva, sarà un *risultato* derivante dall'azione o separata o riunita delle tre cagioni ora mentovate. Esistono adunque *cagioni* reali e naturali della diseguaglianza nei mezzi della sussistenza fra gli uomini. Le due prime non dipendono dall'arte umana. Dunque i particolari e le società possono giungere ad essere *superiori* ad altri loro simili in ricchezza, senza ledere punto il *diritto* dell'eguaglianza e della libertà comune; mentre pure, essendo veri *padroni* dei prodotti delle proprie cure, hanno diritto di essere rispettati da qualsiasi altro uomo o società.

SEZIONE VI.

Basi di Diritto pubblico su i possessi.

§ 1547. CXXXIV. Per la qual cosa riunendo quanto appartiene ai dogmi di Diritto concernenti i possessi delle cose godevoli nei rapporti fra uomo e uomo, società e società, risultanti da quello che si è esposto fin qui, si può stabilire il seguente teorema.

— Qualunque *incremento* di beni derivanti dall'industria personale di uno o più uomini e società, senza usurpazione del vero diritto del terzo, non ha altri limiti che quelli dell'industria, ed il possesso n'è sempre per legge di natura *inviolabile*, qualunque possa essere la disparità che ne nasca rispetto ad altri uomini o società. —

§ 1548. CXXXV. Sviluppiamo di più la parte di Diritto. Essa diviene importante per tutto il governo economico, civile, politico, e di Stato.

Postochè il possesso delle cose godevoli (altro non constando di positivo) è per Diritto naturalmente libero, egli importa essenzialmente due facoltà: la prima è relativa a ciò che gli altri uomini possono fare verso di noi intorno al nostro possesso; l'altra è relativa a tutto ciò che noi possiamo fare su le cose medesime da noi possedute. Parlando della prima, si deve tenere come già dimostrato, che ad ogni legittimo possessore compete il diritto o sia la podestà irrefragabile d'essere *esente*, per parte di qualsiasi umano potere, da qualunque vincolo ed ostacolo che non venga autorizzato dall'eguaglianza di diritto, o da un'assoluta necessità sociale di maggiore importanza. E quanto alla seconda

si ha pure a tenere per certo che ad ogni possessore legittimo appartiene la podestà irrefragabile di fare delle cose sue tutto quello che non nuoce all'eguaglianza scambievolmente di diritto degli altri cittadini. La prima include il diritto di *escludere* e d'*interdire* ad altri l'esercizio di qualunque atto di dominio nelle cose nostre, e di *non soffrire* che alcuno contro nostra voglia si arroghi un tal potere, tranne il Sovrano, giusta i rapporti della necessità pubblica. La seconda importa il diritto di passare a chi e come e quando a noi piace o tutta o parte della facoltà della padronanza alienabile a noi competente. Queste sono facoltà connesse essenzialmente l'una all'altra.

§ 1549. CXXXVI. Qualunque smembramento pertanto, qualunque servitù, carico, vincolo, il quale in grazia di altri uomini per una cagione avventizia assoggetti, aggravi o leghi i possessi nostri, vale a dire o diminuisca gli *oggetti* del nostro diritto, oppure tolga o limiti in qualunque guisa la facoltà di esercitarlo, non potrà legittimamente derivare se non che da un *fatto positivo* autorizzato dall'ordine morale di ragione, e perciò conforme alla giustizia comune. Dunque in atto pratico non si può *presumere* senza speciale ragione alcun fatto contrario all'integrità, all'indipendenza o alla libertà dei possessi; ma ne deve formalmente constare. Per lo che in tutti gli affari pubblici e privati, nei quali si abbia in mira uno stato avventizio di cose, dato il dubbio dell'esistenza del *fatto legittimo* valevole a limitare o a nuocere all'estensione naturale del nostro diritto, si deve per dovere di natura pronunciare in favore dell'*integrità* e della *libertà*. Questa regola, come ognun vede, concerne non solo la sostanza in grande di un fatto, ma eziandio ogni circostanza o ammiccolo importante per il titolo della supposta diminuzione, vincolo o carico dei nostri possessi. Questa regola è comune alla ragione civile, politica e di Stato.

§ 1550. CXXXVII. Da questa regola discendono come corollarij molte regole di Giurisprudenza civile ed amministrativa. Una di queste si è, — che taluno in dubbio d'essere debitore o caricato d'un peso, d'un vincolo reale, d'un'imposta, dev'essere assolto —. Imperocchè milita per lui la *presunzione* naturale della esenzione e della libertà: presunzione che non può essere distrutta che da un fatto *contrario* comprovato. Allorchè pertanto si disputa fra privato e privato, e fra il privato e il fisco di qualsiasi titolo di credito o debito, il motivo di decidere è lo stesso. E siccome il privato non si presume debitore senza prova concludente, e in dubbio si pronuncia per l'asserito debitore e contro l'asserito creditore; così in dubbio conviene pronunciare contro il fisco

creditore, e in favore del privato debitore. La stessa regola ha molto più luogo nelle cose penali.

Questa regola è appoggiata al principio, che = originariamente non si può presumere vincolo alcuno su la proprietà e su la libertà industriale del cittadino; ma ciò deve risultare o da *legge espressa*, o da *formale convenzione*. Per la qual cosa ogni peso o vincolo comandato da tutt'altri che dal Legislatore è uno spoglio criminoso. Quando venga introdotto da qualunque funzionario publico, è una vera concussione, malgrado il pretesto di servire lo Stato, e malgrado che il profitto venga versato a prò dello Stato =. Le nostre Costituzioni hanno guarentito espressamente il cittadino su questo punto, facendo giurare al Re di non imporre contribuzioni e tasse di sorta che in forza d'una legge formale.

§ 1551. CXXXVIII. Ma di ciò si dirà più sotto. Tutto il fin qui detto su la libera accumulazione dei beni, e su la inviolabilità dei loro possessi, serve alla prima parte della proposizione posta di sopra (CXXIX). Resta a vedere come tutto questo si possa conciliare co'l fine massimo del Diritto economico-politico (CXVIII.), e con la legge imperiosa di fatto della prosperità publica (CXXI.), la violazione della quale porta la ruina delle famiglie e dello Stato (CXXV).

Io mi spiego: non è egli vero che la *diseguaglianza* delle proprietà è un effetto *inevitabile* dell'azione e dei progressi dell'industria umana, e delle circostanze fisiche, morali e politiche operanti su gli uomini e su le società? Non è forse vero del pari che codesta disequaglianza è sempre *legittima ed inviolabile* nel suo possessore, quando venga procurata senza offendere l'altrui diritto? Ciò posto, in uno Stato in cui le generazioni si accrescono e succedono, in uno Stato in cui vengono assorbite fra i proprietarj le fonti originarie della sussistenza, in cui le tentazioni della cupidigia e della necessità si moltiplicano, mentre pure *tutti* hanno diritto alla sussistenza; come mai la disequaglianza di fortune può essere prodotta e mantenuta senza violare la legge della *equabile diffusione* delle cose godevoli, a cui deve tendere per diritto e per dovere sì civico che di Stato (CXVIII. CXXV.) un Governo che ama provvedere il suddito, e mantenere lo Stato potente?

La libertà anche legittima del commercio e delle arti non produce forse per sè sola la *disequaglianza* dei patrimoni, e quindi tutti gli effetti che da tale disequaglianza derivano?

§ 1552. CXXXIX. La risposta a questa ricerca è fatta quando il Legislatore segue la natura delle cose. Ogniqualvolta le basi fondamentali

delle proprietà (particolarmente nelle *successioni ereditarie*, che sono di publico diritto) vengono bene ordinate, non v'ha inconveniente alcuno, che il progresso lecito delle fortune sia *indefinito* presso di un privato, e la ricchezza sia il premio dell'industrioso e dell'economico, che rispettano la comune giustizia.

Limitata è la vita dell'uomo; limitate sono le sue forze; costanti sono le leggi dell'interesse successivo che in generale anima gli uomini negli affari economici. Essendo limitata la vita, l'accumulamento ha un confine; e le sostanze dividonsi fra i successori, e vengono sempre dirette dalla pubblica Autorità. Essendo limitate le forze, l'ingrandimento d'un patrimonio non si può fare che co'l *concorso* dell'opera, e quindi con l'utilità di molti. Essendo indeclinabili le leggi dell'interesse successivo, e crescendo la facoltà a riposare e a godere, l'uomo che lavora per il fine di star meglio passa gradatamente dallo stato di pena e di fatica a quello di riposo e di godimento. Fratanto altri prendono il posto inferiore lasciato vacante dal primo che salì al grado maggiore della ricchezza, e il patrimonio del più ricco serve come *deposito di riserva* all'industria di molti altri, ai quali con la brama di godere egli dà modo di travagliare e di sussistere. — Meditate questo spediente naturale in tutte le sue parti, e voi troverete in esso il mezzo-termine unico, giusto e provido onde sciogliere il proposto problema, e l'unica provvidenza con la quale combinare il massimo dei beni co'l minimo dei mali.

Mediante un'equa legislazione su le successioni ereditarie voi stabilite un ordine, il quale in tutti i momenti della vita dello Stato non solamente è eseguibile senza scosse ed inconvenienti, ma eziandio efficace e vantaggioso all'universale. Da una parte per esso non si viola il diritto di proprietà dell'attuale possessore nè nel suo titolo, nè nel suo esercizio, nè nella legittima libertà del commercio; ma l'Autorità publica esercita dopo morte un publico diritto, proprio dell'intera società, la quale se lasciò al possessore stesso di disporre dopo morte, fino ad un certo segno, della propria sostanza, fu sempre in diritto di provvedere direttamente, trattandosi d'un oggetto in cui non interveniva il conflitto attivo del terzo a moderare le voglie del possessore medesimo. Dall'altro canto il sistema equo delle successioni (ch'è certamente di pieno Diritto publico) toglie e previene in futuro l'*eccesso nocivo* della disparità delle fortune, e comunica alle proprietà il più conveniente corso, e la più legittima ed utile distribuzione.

Così co'l sistema delle successioni si ha uno spediente dall'un canto suggerito dai principj di publico naturale Diritto sì per la massima, che

per il modo di eseguirlo; e dall'altro canto altamente invocato dall'interesse civico e da quello di Stato, per la equabile diffusione delle cose godevoli, e per la libertà e la concordia dei cittadini, per l'influenza utile su i costumi, su l'amor della patria, e su tutto ciò, in una parola, che concorre a formare la vera potenza d'uno Stato.

§ 1553. CXL. Questa, come ognun vede, è l'opera d'un buon Codice civile. La sapienza dei nostri maggiori lo preparò, e in oggi per somma ventura lo abbiamo perfetto (1). Se, come ho detto più volte, l'unico fine d'un Codice civile si è di *pareggiare fra i privati le utilità mediante l'inviolato esercizio della comune giustizia e libertà*; se per ciò stesso un tal Codice si può considerare come il principio ed il complemento della civica Economia, ed ha la stessa intenzione (CXVIII): qual cosa più perfetta si può desiderare del Codice civile attuale? Dove le classi tutte dei cittadini sono rese eguali al cospetto delle leggi moderatrici delle fortune e del destino dei privati; dove infranti quegli odiosi vincoli che, rinserrando le proprietà in poche mani, portavano la dissoluzione degl'interessi comuni, deturpavano e rendevano miserando il corpo sociale pe' i vizj dell'opulenza, pe' i delitti dell'indigenza, e per le sciagure delle private virtù, viene sostituito un sistema di equabile diffusione, che moltiplica le famiglie, e premia solo l'industria e l'onorata economia; dove alle coscienze sono ridonati i loro diritti, alle famiglie la loro dignità, alla cittadinanza naturale le sue prerogative; dove la pubblica Autorità riceve sotto la sua protezione l'uomo che nasce per assicurarne lo stato ed i futuri possessi, l'uomo che si unisce ad una moglie per avvalorare il domestico régime, l'uomo che traffica per rendere autentico il passaggio delle obbligazioni, e per ispirare la fiducia nel commercio; dove finalmente alla naturale libertà non vengono imposti altri sacrificj che quelli che sono necessarj affinchè l'uomo non serva mai all'uomo, ma solamente alla necessità della natura e al proprio meglio: dove, dico, concorrono tutte queste ed altre simili condizioni, ivi siamo costretti a confessare che si ravvisa il modello testè ricordato, cioè un sistema nel quale si effettua il pareggiamento delle utilità mediante l'inviolato esercizio della comune giustizia e libertà.

§ 1554. CXLI. In tal guisa il Codice civile forma, dirò così, il principio ed il complemento del sistema civico-economico. E qui oso predire,

(1) Epiteto da non prendersi certamente alla lettera. I difetti del Codice civile di quel tempo sono omai troppo noti, perchè sia mestieri ricordarli qui. Avvertiamo solo che qui l'Autore mirava specialmente all'ordinamento del sistema economico, e al pareggiamento di tutte le classi dei sudditi in faccia alla legge. (DG)

che meditando la forza dei principj, e sviluppandone i rapporti mediante molteplici e svariate applicazioni, tempo verrà che tutta la ragione pubblica economica sarà ridotta a regole fisse come il Diritto civile, e sarà riguardata come sacra al pari del civile Diritto; o, per meglio dire, il Diritto civile e l'economico pubblico verranno considerati come due rami della stessa scienza, dimodochè ambidue saranno guarentiti con quell'opinione religiosa che viene ispirata dal sentimento della giustizia naturale.

Per ora conviene osservare che il principio dominante dei possessi delle cose si è la inviolabilità e la libertà, tanto nel loro godimento, quanto nel loro aumento; salve soltanto quelle *restrizioni* che la comunanza necessariamente importa, e che non derogano veramente alla giustizia ed alla più durevole utilità (XV. XVI).

Queste restrizioni, quanto alle proprietà stabili principalmente, si riducono alle seguenti; cioè:

1.º Alla *spropriazione in causa di pubblica utilità*. Su questo punto nulla v'ha di più giusto, di più provido e di più cautelato del Decreto 44 Luglio 1813, relativo all'art. 545 del Codice civile. Questo Decreto contempera con la maggiore provvidenza e giustizia tutto ciò che può interessare la pubblica amministrazione co' i riguardi dovuti alla proprietà e alla garanzia giudiziaria del cittadino.

2.º Al *governo dei boschi*. Questo per molte maniere interessa assai la cosa pubblica: sì per il mantenimento dei terreni di montagna, e quindi dell'utile corso dei fiumi; sì per la consumazione dei cittadini; sì per costruzioni di marina; e sì finalmente per altri oggetti, ai quali non si potrebbe provvedere lasciando le cose in piena balia della privata volontà.

3.º Alle *piantagioni di alberi*, e alla *costruzione di canali* e di *altre opere* a servizio delle pubbliche strade per comodo dei passeggeri, e per avere alberi da costruzione, e servire ad altri oggetti.

4.º Alla *derivazione e polizia delle aque private*, per procurare a molti l'irrigazione, per animare opificj, preservare le proprietà confinanti da inondazioni, le strade pubbliche da guasto ed incomodo. Questa parte ha ricevuto sotto le leggi attuali quella estensione che forma il complemento del governo delle aque, come si raccoglie dal complesso delle disposizioni vigenti.

5.º Alla *polizia su la costruzione delle case urbane*, per procurare sicurezza contro le ruine e gl'incendj, comodità e decoro alle contrade urbane.

6.º All'asciugamento e alla bonificazione dei terreni paludosi, per li molteplici oggetti di agricoltura e di sanità, e quindi di popolazione, di commercio, ec. ec.

7.º Alla cessione del terreno, ed alle servitù necessarie per lo scavo delle miniere, previa la debita indennizzazione al proprietario.

§ 1555. CXLII. Queste sono le restrizioni che nel Regno d'Italia soffre la stabile proprietà, e il pieno esercizio del dominio immobiliare in favore della cosa pubblica. La loro necessità è per sè manifesta, e la loro sola enunciazione forma l'elogio della provvidenza e della moderazione del Legislatore. Se avesse fatto di meno, non avrebbe provveduto a bastanza; e se avesse fatto di più, avrebbe ecceduto i suoi poteri.

Per la qual cosa nulla dirò delle leggi prescriventi la coltivazione di ogni fondo, o i prodotti che i proprietarj debbono coltivare. La saviezza del Governo ben intese che un paese che molti secoli fa era perfettamente coltivato fino su le alture dei monti (come nota il Guicciardini) non aveva bisogno d'una pedagogia agraria, operando ivi meglio l'interesse nazionale, che il Governo.

Nulla dirò pure dei vincoli, delle servitù e delle prestazioni feudali d'ogni genere, aggravanti le proprietà e degradanti l'agricoltura; nulla delle altre restrizioni su le mutazioni dei fondi caricati da perpetui livelli, decime (1), e molto più da fedecommessi e primogeniture, contrarie ad ogni ragione civile, commerciale, morale e di Stato (2). Basti quello che ho detto su 'l Codice civile per dimostrare che avendoci esso per una specie di postliminio richiamati all'eredità dei nostri maggiori, malmenata dai secoli della barbarie, non ci lascia desiderare più nulla nè su la santità dei possessi, nè su 'l libero e naturale movimento delle stabili proprietà. — Ma s'egli è vero che il sistema delle stabili proprietà è la prima ed essenzial base d'ogni ragione civile amministrativa e di Stato, noi dobbiamo augurarci che la Legislazione attuale sia eternamente mantenuta ed apprezzata, poste in non cale tutte le querele degli schiavi ciechi delle abitudini passate, i quali sdegnando perfino di gettar l'occhio su i beneficj del tempo, osano proscrivere, perchè difformi dal loro rancidume.

(1) Con queste riflessioni non si autorizza una riforma arbitraria, violenta e spogliativa; ma si tocca la necessità di sciogliere i vincoli ond'è impacciata l'agricoltura: ciò che può farsi da cui spetta, con opportuni compensi. (DG) — (2) È notabile su ciò quanto fu scritto nell'Opera intitolata *Il Caf-fè*, stampata in Milano fino dal 1764.

LIBRO V. (1)

NOTA I.

Su 'l senso preciso di *pubblica amministrazione* in relazione alla competenza di giudicare affari contenziosi (2).

§ 1556. **P**er ben comprendere il senso proprio e pratico della locuzione di *pubblica amministrazione* è d'uopo far precedere un processo logico, nel quale convien separare e raffigurare il senso proprio di *amministrazione* considerata in generale; indi conviene determinare il senso proprio di *pubblico* come persona e come qualità; e finalmente riunire questi elementi, ed applicarli al *régime pubblico*.

I. Idéa di amministrazione.

§ 1557. Multiplici sono i sensi e variate le materie nelle quali s'impiega questa parola di *amministrazione*. Dicesi, per esempio, amministrare una medicina, amministrare i Sacramenti, amministrare un patrimonio; così pure parlasi dell'amministrazione dei tutori, curatori, procuratori, dei Comuni, degli Ospedali, ec. Qual è il concetto radicale di questa idéa? Dopo un'esatta analisi delle idée racchiuse sotto la parola *amministrazione*, considerata nei diversi casi ne quali viene impiegata, risulta che l'amministrazione, considerata *in fatto*, e prescindendo dalla buona o mala qualità della medesima, altro non è che = una serie di azioni interessanti, eseguite per propria autorità o nativa o dativa sopra date materie, a riguardo di sè stesso o di altri =. E però *amministrare* egli è lo stesso che esercitare per autorità propria o nativa o dativa una serie d'azioni interessanti sopra date materie, a riguardo di sè stesso o di altri.

4.º Vuolsi in primo luogo che l'azione sia *interessante* o nel suo immediato effetto, o per la sua intenzione a produrre poi un dato effetto

(1) Questo Libro è composto di tre Note che l'Autore stesso trasse dal suo *Giornale di Giurisprudenza Universale* dell'an. 1812, Tomo V. pag. 295 a 331. Nell'Annotazione IV. in fine del Volume ho riportato la discussione alla quale furono apposte. (DG)
(2) Si confronti questa Nota I. co' i precedenti §§ 1366 e seg., dove si trovano maggiormente sviluppate alcune idée qui ripetute. (DG)